




UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Il regolamento per l'iscrizione degli enti ecclesiastici nel RUNTS

Prof. Andrea Perrone
Università Cattolica del Sacro Cuore
CESEN



Milano, 31 marzo 2022



Un breve riassunto

- Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale (per es.: sanitarie, socio-assistenziali, educative, culturale, turistico-religiose) possono accedere al regime promozionale introdotto dalla riforma del Terzo settore ('Riforma')
 - l'accesso al regime della Riforma è una facoltà, non un obbligo: (1) qualora tale facoltà non venga esercitata, continua a trovare applicazione la disciplina, anche fiscale, prevista per le attività degli enti ecclesiastici diverse da quelle di religione e di culto; (2) non è, invece, possibile beneficiare del regime promozionale previsto per gli enti del Terzo settore
- La Riforma introduce due categorie fondamentali di enti: gli 'enti del terzo Settore' in senso stretto ('ETS') e le "imprese sociali" ('IS')
 - la distinzione tra le due fattispecie dipende dalla disciplina applicabile
 - ✓ gli ETS sono destinatari di regole che, in linea generale, presuppongono un'attività svolta a titolo gratuito o nella quale i ricavi non superano i costi effettivi
 - ✓ le IS possono operare generando utili, non soggetti a tassazione se reinvestiti nell'attività di impresa. Per il loro carattere imprenditoriale, le IS non beneficiano di alcune delle agevolazioni fiscali previste per gli ETS



‘Rami’ ed enti collegati

- Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono aderire alla Riforma secondo una duplice modalità
 - la costituzione di un ‘ramo’, mediante: (1) l’adozione di un regolamento che, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme della disciplina civile; (2) la costituzione di un patrimonio destinato per lo svolgimento dell’attività di interesse generale; (3) la tenuta di scritture contabili separate
 - ✓ in tal modo, un ente ecclesiastico accede al regime del Terzo settore, mantenendo, nel contempo, la propria natura canonica: i beni e le attività destinate al ‘ramo’ rimangono di titolarità dell’ente ecclesiastico e trovano applicazione le regole su gestione e controllo previste dal diritto canonico
 - la creazione di un ente civile collegato (= un’associazione, una fondazione o una società), giuridicamente distinto rispetto all’ente, ma soggetto al suo controllo, di regola mediante la nomina dei relativi amministratori
 - ✓ in tal modo, un ente ecclesiastico svolge le attività di interesse generale in via indiretta: (1) utilizzando la forma giuridica più adeguata per le singole attività di interesse generale e (2) isolando il patrimonio dell’ente dai rischi dell’attività di interesse generale



Il regolamento

- La Riforma disciplina: (1) i requisiti di forma e di pubblicità del regolamento, nonché (2) il criterio generale per il recepimento nel regolamento delle norme previste per ETS e IS
 - una volta posti in essere i necessari adempimenti canonici, il regolamento va: (1) adottato «in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata» e (2) «depositato» nel RUNTS ovvero, per i ‘rami’ IS, nel registro delle imprese
 - il recepimento deve avvenire «nel rispetto della struttura e delle finalità» degli enti ecclesiastici
- Il regolamento rende vincolante per via di autonomia privata una disciplina dello Stato altrimenti non applicabile *tout court*
 - per la genericità del dettato normativo e le implicazioni costituzionali delle possibili soluzioni interpretative, l’individuazione delle disposizioni da recepire risulta, tuttavia, particolarmente delicata
 - si comprende, pertanto, perché il legislatore della Riforma sia intervenuto al riguardo in modo esplicito e dettagliato



Le indicazioni del decreto RUNTS

- Per i ‘rami ETS’, il problema è oggi risolto dal decreto ministeriale sul Registro Unico del Terzo Settore (‘RUNTS’); nel disciplinare l’iscrizione del ‘ramo’ ETS al RUNTS, il decreto fissa, infatti, il contenuto del regolamento
 - un primo gruppo di previsioni assicura che il regolamento sia allineato ai profili essenziali della disciplina legale, regolando: (1) l’individuazione delle attività di interesse generale; (2) il divieto di distribuire utili; (3) il patrimonio destinato; (4) le scritture contabili e i libri obbligatori; (5) la devoluzione dell’incremento patrimoniale
 - un secondo gruppo di norme si concentra sulla specificità degli enti ecclesiastici
 - ✓ i poteri di gestione e rappresentanza relativi alle attività di interesse generale, con indicazione delle eventuali limitazioni e dei controlli interni previsti dall’ordinamento confessionale di appartenenza, che divengono, in tal modo, opponibili ai terzi (art. 18, l. 222/85)
 - ✓ le condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici prescritte dai relativi ordinamenti confessionali, nella misura in cui tali condizioni abbiano rilevanza di legge
 - ✓ l’autorizzazione della competente autorità religiosa all’iscrizione al RUNTS o la dichiarazione della medesima che tale autorizzazione non è necessaria



Alcune questioni aperte

- La disciplina del regolamento contenuta nel decreto sul RUNTS lascia aperte alcune questioni
 - in assenza di una specifica previsione, il generico riferimento ai «controlli interni» sul «potere di gestione» pone il problema se il controllo esercitato sulla gestione del ‘ramo’ a norma del diritto canonico possa assolvere alla funzione di controllo sull’ETS, regolata dalla Riforma con specifico riferimento a: (1) vigilanza sull’osservanza della legge; (2) osservanza dei principi di corretta amministrazione; (3) adeguatezza dei assetti organizzativi; (4) revisione legale dei conti
 - ✓ per evidenti ragioni di parità di trattamento, va escluso che il ‘ramo’ possa operare senza un’attività di controllo
 - ✓ qualora il controllo canonico non sia in grado di assicurare il conseguimento dei fini perseguiti dalla disciplina sui controlli contenuta nella Riforma, è opportuno che il regolamento preveda e regoli un organo tecnico di controllo
 - la necessità di indicare la sede legale del ‘ramo’ nella domanda di iscrizione al RUNTS può risultare problematica qualora tale sede sia in un contesto territoriale diverso da quello richiesto ai fini del convenzionamento dai competenti enti locali
 - la previsione nel regolamento della facoltà di istituire sedi secondarie può assicurare un buon grado di flessibilità



Il regolamento del 'ramo' IS

- Per il 'ramo' IS, il problema della compatibilità tra disciplina della Riforma e caratteri propri dell'ente ecclesiastico trova una prima soluzione nella disciplina legale sull'IS
 - le peculiarità dell'ente ecclesiastico sono salvaguardate da alcune esenzioni rispetto alla disciplina della Riforma in materia di: (1) denominazione dell'ente; (2) partecipazione dei lavoratori e degli utenti alla *governance* dell'ente; (3) devoluzione del patrimonio residuo; (4) liquidazione coatta amministrativa dell'ente
- Per quanto non disciplinato dal diritto di fonte primaria, pare ragionevole applicare per analogia quanto previsto dal decreto sul RUNTS
 - poiché, tuttavia, il DIS richiede la presenza di un organo di controllo indipendentemente da soglie dimensionali, il regolamento deve prevedere un'apposita disciplina al riguardo